

<p style="text-align: center;">RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)</p>			
CHI/COSA	IN CHE CASO	FORMAZIONE	SANZIONI
RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Dall'assunzione del primo lavoratore dipendente. Per questa figura ci sono tre possibilità: 1. I lavoratori nominano il loro rappresentante all'interno dell'organico;	Corso di formazione di 32 ore. E' inoltre previsto un programma di aggiornamento continuo di 4 ore annue per RLS di imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per RLS di imprese che occupano più di 50 lavoratori.	Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da € 1.500 a € 6.000 euro per la violazione dell'obbligo di formazione e di aggiornamento del RLS. (Sanzione in Art. 55, comma 4, lett. d). Sanzione amministrativa pecuniaria di € 500 per la mancata comunicazione annuale all'Inail del nominativo RLS.
	2. Nessuno tra i lavoratori intende assumere l'incarico di RLS, il datore di lavoro dovrà dunque rivolgersi alla propria associazione di categoria che assegnerà un RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale);		
	3. Il datore di Lavoro decide di aderire ad un Fondo che verrà costituito (non è ancora attivo) presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), detto fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità è finanziato da un contributo dei datori di lavoro in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda.	Non a carico del datore di lavoro.	Sanzione amministrativa pecuniaria di € 500 per la mancata comunicazione annuale all'Inail del nominativo RLS.

RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione)			
CHI/COSA	IN CHE CASO	FORMAZIONE	SANZIONI
RSPP Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	Dall'assunzione del primo dipendente il datore di lavoro è obbligato a nominare il RSPP (art. 17, comma 1 lett. b). Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali ben precisi (vedi colonna seguente "Formazione"). Il RSPP può essere sia un dipendente che un consulente esterno.	Il RSPP deve: 1. essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore (licei, istituti tecnici, ecc.); 2. frequentare un corso di formazione specifico per i rischi corsi nella sua attività (Frequenza Mod. A + Mod. B specifico ATECO + Mod. C.+ Agg. 40 ore (Ateco 1,6,8,9) oppure Agg. 60 ore (Ateco 3,4,5,7)	Arresto da quattro ad otto mesi o ammenda da € 5.000 a 15.000 violazione mancata designazione RSPP (Art 55 comma 1 lettere a e b)
	Oppure il datore di lavoro può decidere di autonominarsi RSPP.	Se l'autonomina è successiva al 01/01/1997 deve aver frequentato (o frequentare ora) un corso di formazione di 16 ore. Se l'autonomina è antecedente al 01/01/1997 non vi è nessun obbligo di formazione.	
N.B. La nomina del RSPP se antecedente al 15 maggio 2008 (data entrata in vigore del Testo Unico per la Sicurezza) deve essere comprovata da ricevuta di ritorno di raccomandata inviata ad ASL e Direzione Provinciale del Lavoro competente per la zona.			

Medico Competente			
CHI/COSA	IN CHE CASO	FORMAZIONE	SANZIONI
Medico Competente	<p>Nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria obbligatoria, ovvero nel caso in cui i lavoratori siano sottoposti anche ad uno solo dei seguenti rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di sostanze chimiche (solventi, detergenti, vernici, etc.) - Esposizione ad agenti cancerogeni - Esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, temperature estreme, etc.) - Contatto con agenti biologici - Movimentazione manuale dei carichi - Utilizzo di videoterminale (oltre le 20 ore a settimana) - Lavoro notturno 	<p>Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. <p>In più è necessario che partecipino ad un programma di formazione continua.</p>	<p>Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 3.000 a € 10.000 per non aver provveduto alla nomina MC (art 55 comma 4 lettera f).</p> <p>Sanzione amministrativa pecunaria da € 1.500 a € 4.500 per violazione mancato giudizio idoneità lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria (art 55 comma 4 lettera g)</p>

Addetti alla Prevenzione Incendi			
CHI/COSA	IN CHE CASO	FORMAZIONE	SANZIONI
Addetti alla Prevenzione Incendi	Dall'assunzione del primo lavoratore dipendente. Gli addetti alla prevenzione incendi devono essere individuati tra i lavoratori dipendenti.	In relazione ai rischi dell'attività svolta il corso di formazione ha durate differenti: - attività a rischio di incendio basso: 4 ore - attività a rischio di incendio medio: 8 ore - attività a rischio di incendio elevato 12 ore	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 800 a € 3.000 per la violazione dell'obbligo di designazione degli addetti alle emergenze. Arresto da quattro ad otto mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000 per violazione obblighi informazione/formazione e addestramento (art 55 comma 4 lettera e)

Addetti al Primo Soccorso			
CHI/COSA	IN CHE CASO	FORMAZIONE	SANZIONI
Addetti al Primo Soccorso	<p>Dall'assunzione del primo lavoratore dipendente.</p> <p>Gli addetti al primo soccorso devono essere individuati tra i lavoratori dipendenti.</p>	<p>Corso di formazione della durata di 16 ore.</p> <p>Ogni 3 anni è obbligatorio frequentare un corso di aggiornamento della durata di 12 ore.</p>	<p>Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 800 a € 3.000 per la violazione dell'obbligo di designazione degli addetti alle emergenze.</p> <p>Arresto da quattro ad otto mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000 per violazione obblighi informazione/formazione e addestramento (art 55 comma 4 lettera e)</p>

Alla valutazione di tutti i rischi della propria attività lavorativa.			
CHI/COSA	IN CHE CASO	FORMAZIONE	SANZIONI
Alla valutazione di tutti i rischi della propria attività lavorativa.	I datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, fino al 30 giugno 2012 possono autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi senza redigere il documento apposito.	Non prevista	Arresto da quattro ad otto mesi o ammenda da € 5.000 a 15.000 per la mancata valutazione dei rischi.
	Per i datori di lavoro che occupano oltre a 10 dipendenti, è obbligatoria l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi.	Non prevista	Ammenda da € 3.000 a € 9.000 se il documento di valutazione dei rischi non contiene le misure atte a garantire un miglioramento in tema di salute e sicurezza (art 55 comma 3).